

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Numero della delibera	7
Data della delibera	12-07-2022
Oggetto	Regolamento
Contenuto	REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Presidente	TORRIGIANI ALESSIO
Direttore	LOMI STEFANO
Ufficio/Struttura	AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA
Resp. Ufficio/Struttura	NATALI GIOVANNI
Resp. del procedimento	NATALI GIOVANNI
Parere e visto di regolarità contabile	

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	4	SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI IN MODALITÀ TELEMATICA

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** e questo giorno **DODICI** del mese di **LUGLIO** alle ore **NOVE** nella sala conferenze della SdS si è riunita in videoconferenza l'Assemblea dei Soci della Società della Salute convocata nelle forme previste dallo Statuto.

In riferimento al suddetto oggetto, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

COMPONENTI		PRESENTI	ASSENTI
BETTARINI DANIELE	SINDACO DEL COMUNE DI BUGGIANO		XX
BERTI FABIO	SINDACO DEL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE	XX	
AMIDEI LISA	SINDACO DEL COMUNE DI LARCIANO	XX	
TORRIGIANI ALESSIO	SINDACO DEL COMUNE DI LAMPORECCHIO	XX	
LOPARCO VALENTINA	ASSESSORE DEL COMUNE DI MASSA E COZZILE	XX	
D'OTO ROBERTA	ASSESSORE DEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME	XX	
RASTELLI FEDERICA	ASSESSORE DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME	XX	
GIURLANI ORESTE	SINDACO DEL COMUNE DI PESCIA	XX	
MAZZEI CLAUDIO	ASSESSORE DEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE	XX	
GIANNANTI BEATRICE	ASSESSORE DEL COMUNE DI PONTE BUGGIANESE	XX	
CORDIO DINO	SINDACO DEL COMUNE DI UZZANO	XX	
BOLDRINI ROSSELLA	DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI DELL'AZIENDA AUSL TOSCANA CENTRO	XX	

E' presente il Presidente della Consulta del Terzo Settore, Rag. Arnaldo Pieri.



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Presiede la seduta il Sindaco di Lamporecchio, **Alessio Torrigiani**, nella sua qualità di **Presidente**, che si trova nella sede della SdS Valdinievole, mentre i presenti sono collegati in video conferenza dai rispettivi Comuni;

Assiste il **Direttore della SdS, Dott. Stefano Lomi**, presente nella sede della SdS Valdinievole, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art.5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti (ottenuto sommando i componenti presenti fisicamente e i componenti collegati in videoconferenza), dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l'Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 4 del 15.03.2021 con la quale il Sindaco del Comune di Lamporecchio, Alessio Torrigiani, viene eletto Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 2 del 30.06.2022, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato nominato, con decorrenza dal 01.07.2022, Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "*Disciplina del servizio sanitario regionale*";

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 84 del 28.12.2015, recante il "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla LR 40/2005", che ha abrogato la Legge Regionale Toscana n. 28 del 16.03.2015, recante "Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019, recante la nomina del Dr. Paolo Morello Marchese a Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro e la successiva proroga contrattuale disposta con il DPGR n. 29 del 28 Febbraio 2022;

Richiamata la delibera n. 273 del 01.03.2022 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, con cui viene preso atto di quanto disposto dal suddetto DPGR n.29 del 28 febbraio 2022;



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Preso atto della nota prot.n. 16959 del 04.03.2022 con la quale il Dr. Paolo Morello Marchese, Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, delega la Dott.ssa Rossella Boldrini nominata Direttore dei Servizi Sociali della AUSL Toscana Centro con delibera Aziendale n. 3 del 12.01.2022, a rappresentarlo nella Assemblea dei Soci e nella Giunta Esecutiva della Società della Salute della Valdinievole, dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando, che la presente delega è comunque relativa all'espletamento dell'attività ordinaria della Società della Salute della Valdinievole;

Visto l'art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della Salute eserciti le funzioni di *“organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale”* e *“organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale”*;

Considerato che la SdS con la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 “Servizi Sociali e Servizi Socio-Sanitari per la non autosufficienza e la disabilità. Assunzione della gestione diretta da parte della SDS Valdinievole” ha assunto la gestione diretta dei sopra citati servizi a partire dal 01.01.2011;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19/12/2019 avente ad oggetto: “Governance Territoriale dell'Azienda Usl Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019” per la gestione diretta da parte della SdS delle attività socio – sanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza, Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità;

Visto l'art. 8 dello Statuto “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo II l'Assemblea dei soci) dello Statuto Consortile;

Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la delibera n. 1 del 28 febbraio 2022, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Operativo Annuale 2022;

Dato atto che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come modificato dalla L. 190/2012;

Richiamati:

- i criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'attività amministrativa (art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e smi);
- le disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale (d. lgs. 82/2005 e smi) che prevede l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per organizzare l'attività amministrativa e renderla efficiente, trasparente ed economica, nonché per facilitare le comunicazioni interne e la partecipazione ai vari procedimenti propri dell'amministrazione. In particolare:
 - art. 2, comma 1: “Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”;
 - art. 12, comma 1: “Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano

documento firmato digitalmente



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)";

- art. 12, comma 2: "Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida";
- art. 15 comma 1: "La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione";

Vista la circolare n.33/2022 del Ministero dell'Interno in merito allo svolgimento dei consigli comunali in videoconferenza e il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato ivi richiamato secondo cui gli enti Locali possono, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse;

Dato atto che:

- fra l'Azienda Sanitaria USL Toscana Centro ed i Comuni della Valdinievole sottoscrittori della convenzione costitutiva è istituita, nella forma del Consorzio pubblico di cui all'art. 31 del T.U.E.L. 267/2000 ed ai sensi del Capo III bis della L.R.40/2005 e smi, la "Società della Salute della Valdinievole", per brevità anche "SdS Valdinievole" sono organi;
- ai sensi della L. 40/2005 e smi sono organi della SdS Valdinievole: L'Assemblea dei Soci, La Giunta Esecutiva, il Presidente, il Direttore, il Collegio Sindacale;
- al titolo II – Capo I Gli Organi, sono indicati gli organi della SdS Valdinievole nonché le norme che disciplinano le modalità di svolgimento delle loro attività,;

Ritenuto opportuno, in linea con i principi di cui sopra e per la realizzazione di una Amministrazione digitale ed efficace, disciplinare lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea dei Soci in modalità videoconferenza e mista e della Giunta Esecutiva, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità e attraverso sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti e assicurino la regolarità dello svolgimento delle stesse;

Visto l'articolo 73, comma 1 del D.L. n. 18/2020, secondo cui "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

Considerato che la disciplina dello svolgimento delle sedute dell'Assemblea dei Soci e della Giunta Esecutiva in modalità videoconferenza, è venuta meno, con conseguente caducazione di efficacia, alla cessazione del periodo emergenziale avvenuto in data 31 marzo 2022 sulla base di quanto stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2022, n. 11;

Rilevato tuttavia che la norma consente lo svolgimento delle sedute in videoconferenza anche in assenza di una disciplina regolamentare, con l'intento di adottare qualunque strumento utile per



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

consentire lo svolgimento degli organi istituzionali dell'Ente e contrastare la situazione pandemica in atto;

Tenuto conto che l'occasione offerta dalla sopracitata disposizione pone le condizioni per utilizzare lo strumento della videoconferenza o audioconferenza, anche in un periodo non emergenziale, nel rispetto dei medesimi principi contenuti nell'articolo 73 citato;

Ritenuto quindi che la disciplina divenga applicabile per le sedute che si svolgono da remoto, mediante videoconferenza o audio conferenza, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Presidente dell'Assemblea dei Soci, integrando così in via permanente quanto stabilito dalla Statuto, rendendosi così applicabile anche in tempi successivi alla cessazione dello stato di emergenza pandemico;

Dato atto che il principio generale che regola il funzionamento delle sedute dell'Assemblea è quello della pubblicità delle stesse, mentre la secretazione delle sedute è ammissibile quando siano trattate questioni relative a persone e possono venir espressi giudizi sulle qualità morali o su attitudini personali;

Considerato che l'adozione di un regolamento per le sedute dell'Assemblea dei Soci e della Giunta Esecutiva della SdS Valdinievole in videoconferenza può soddisfare le esigenze di semplificazione della partecipazione dei Componenti al loro ruolo pubblico e garantire una maggiore trasparenza dell'operato dell'Ente anche in condizioni diverse da quelle emergenziali;

Visto l'art. 71 sexies - Assemblea dei soci della L.R. 40/2005 e s.m.i;

Visto l'art. 5 della Convenzione consortile "Organi Consortili e Statuto";

Visto l'art. 8 "Funzionamento" (Titolo II Ordinamento, Capo II l'Assemblea dei soci) commi 1-3, dello Statuto Consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Struttura proponente, indicata nel frontespizio, della SdS Valdinievole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto altresì che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000;

Dato atto che nel frontespizio del presente atto saranno integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di approvare il Regolamento allegato A, composto da n. 14 articoli, per lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea dei Soci e della Giunta Esecutiva che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza;

documento firmato digitalmente



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

3. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;
4. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Coordinatore del Comitato di Partecipazione, al Presidente della Consulta del Terzo Settore, al Presidente dell'ASP San Domenico di Pescia, nonché agli eventuali interessati;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;
6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
7. di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Alessio Torrigiani

IL DIRETTORE
Stefano Lomi

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea dei Soci che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Presidente dell'Assemblea dei Soci.

2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle riunioni della Giunta Esecutiva, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.

Art. 2 Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:

a) pubblicità: le sedute dell'Assemblea dei Soci sono pubbliche. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato trattando questioni relative a persone su cui possono venir espressi giudizi sulle qualità morali o su attitudini personali, le riunioni della Giunta, secondo quanto indicato all'articolo 13.

b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai componenti dell'Assemblea dei Soci contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;

c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3 Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;

b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;

c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;

d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;

e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli componenti dell'Assemblea;

f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;

g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario dell'Assemblea dei Soci;

h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;

i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

2. La piattaforma deve garantire che il Direttore abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 Convocazione

1. Il Presidente della SdS Valdinievole convoca le sedute dell'Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito dall'art. 8 dello Statuto della SdS Valdinievole anche mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato da ogni Componente l'Assemblea dei Soci. Allo stesso modo è informato il Direttore.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere

allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

3. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.

4. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

5. L'avviso di convocazione è inoltrato, se del caso così come previsto dallo Statuto della SdS Valdinievole, anche ad altri soggetti istituzionali (Presidenti del Comitato di Partecipazione e della Consulta del Terzo Settore).

6. La presentazione di ulteriore documentazione avviene mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Componente medesimo.

Art. 5 Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.

3. Ciascun Componente l'Assemblea dei Soci od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche dell'Assemblea o della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Direttore, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Componenti l'Assemblea e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Componenti l'Assemblea dei Soci presenti in aula che quelli collegati da remoto in caso di seduta tenuta in forma mista.

4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7 Svolgimento delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea dei Soci in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente il Presidente dell'Assemblea dei Soci e qualora possibile il Direttore o suo sostituto. In caso di impossibilità del Direttore, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97, Tuel.

2. I lavori dell'Assemblea sono regolati dal Presidente dell'Assemblea.

3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:

a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione temporanea dei lavori per consentire la effettiva partecipazione del Componente impossibilitato per motivi tecnici;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli

argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in altra seduta. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

4. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno oppure nel caso di atti che debbano essere posti all'esame dell'Assemblea in corso di seduta e che non siano stati sottoposti a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire la sospensione della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Componenti l'Assemblea dei Soci e l'ottenimento dei pareri necessari.

Art. 8 Sedute in forma mista

1. Le sedute dell'Assemblea dei Soci e della Giunta Esecutiva possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Componenti l'Assemblea presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 9 Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i componenti l'Assemblea ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate.

2. Il Presidente può autorizzare interventi di altri soggetti invitati all'Assemblea in relazione a determinati argomenti.

3. I Componenti dell'Assemblea ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.

4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 10 Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.

2. Il voto è espresso:

a) per chiamata nominale da parte del Direttore attivando, il componente l'Assemblea, la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;

b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;

c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Componenti l'Assemblea votanti e l'espressione del voto.

3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Direttore:

- accerta, attraverso il riscontro audio e video del Componente l'Assemblea chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;

- aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;

- proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.

4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:

a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;

b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta dell'Assemblea dei Soci.

Art. 11 Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Componente dell'Assemblea che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12 Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.
3. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti da SdS Valdinievole per la durata prevista dalle norme in vigore. Resta ferma la possibilità per il singolo componente l'Assemblea di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi.

Art. 13 Sedute della Giunta.

1. Le sedute della Giunta sono segrete.
2. Le convocazioni alle sedute dell'organismo in questione possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
3. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 12.

Art. 14 Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti dell'Assemblea dei Soci, i componenti la Giunta, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute dell'Assemblea dei Soci ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti dell'Assemblea dei Soci.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.